

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 230)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORSARI, PECCHIOLI, FERMARIELLO, PIRASTU, GERMANO, BORRACCINO, BIANCHI, COLOMBI, GAROLI, GIOVANNETTI, VIGNOLO, ZICCARDI, BRUNI, PELUSO, SGHERRI, SPECCHIO, DEL PACE, MINGOZZI, RUHL BONAZZOLA Valeria, PAPA, D'ANGELOSANTE, PETRONE, FABBRINI, MANCINI, FERRUCCI, DE FALCO, ABENANTE, ADAMOLI, SABADINI, ARTIOLI, PIVA, SEMA, FUSI, BOLDRINI, GADALETA, MARANGONI, PINNA, CHINELLO, PELLEGRINO, CIPOLLA, CALIA e VENANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1972

Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private e autonome appartenenti alle categorie combattentistiche; riliquidazione delle pensioni ai pensionati delle categorie combattentistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che prevede la estensione a tutti i combattenti e assimilati di una parte dei benefici concessi ai pubblici dipendenti con la legge 24 maggio 1970, n. 336, trova piena giustificazione in motivi di ordine politico e costituzionale oltrechè in quelli di ordine morale.

Vi è noto infatti che, all'atto dell'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, tutti i Gruppi parlamentari e lo stesso rappresentante del Governo espressero un voto chiaro ed esplicito, sia alla Camera sia al Senato, che rappresentava e rappresenta un impegno politico e morale a varare un provvedimento che estenda a tutti i combattenti i benefici della legge citata.

D'altra parte, non può essere in alcun modo disattesa la norma costituzionale sulla parità dei diritti dei cittadini, che sono e devono essere considerati « tutti eguali » indipendentemente dalle mansioni che svolgono e a prescindere dal fatto che siano o no dipendenti pubblici. Ci permettiamo di insistere su questa motivazione di ordine costituzionale che peraltro sollevammo anche durante la discussione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Tralasciando altre motivazioni che devono indurci a varare sollecitamente un provvedimento che cancelli patenti ingiustizie, ci limitiamo a segnalare la protesta e lo sdegno che manifestano gli ex combattenti

e assimilati per la parzialità e la insufficienza del provvedimento adottato.

Onorevoli senatori, dopo questa premessa di ordine generale passiamo ad illustrare i contenuti essenziali del nostro disegno di legge, che peraltro appaiono chiaramente dai singoli articoli.

La prima questione che poniamo è quella relativa ai beneficiari del provvedimento, che indichiamo nei lavoratori autonomi e in quelli dipendenti da aziende private e comunque non inclusi nella legge del 24 maggio 1970, n. 336, nonchè nei pensionati appartenenti alle categorie combattentistiche.

I benefici previsti — ci sembra arduo se non impossibile affrontare il problema degli scatti — sono in sostanza relativi ad un particolare trattamento pensionistico sia per la pensione di vecchiaia che per quelle di anzianità e invalidità.

In concreto proponiamo una riduzione dell'età pensionabile di 7 o 10 anni (7 ai combattenti o assimilati e 10 agli invalidi) per godere della pensione di vecchiaia e ovviamente proponiamo un aumento della misura della pensione dell'1,85 per cento per ogni anno accreditato in caso di liquidazione di pensione contributiva, con elevazione della retribuzione, presa a base per stabilire l'ammontare della pensione, rispettivamente del 7 o del 10 per cento.

Ci sembrerebbe però di creare nuove ingiustizie se tale beneficio non venisse concesso anche per altri tipi di pensione a cominciare da quella di invalidità.

Anche per i combattenti, che volessero avvalersi delle norme relative alla pensione di anzianità, devono essere riconosciuti gli stes-

si benefici e per questo proponiamo il computo di 7 o 10 anni in aggiunta a quelli effettivamente coperti di assicurazione ai fini del conseguimento dei requisiti prescritti per il diritto alla pensione anzidetta.

Proponiamo inoltre di non escludere dal beneficio i pensionati, che poi saranno una quantità trascurabile, e per questo proponiamo che le pensioni degli ex-combattenti ed assimilati o dei loro eredi vengano riliquidate in modo che sia assicurato agli stessi il medesimo trattamento previsto per coloro che andranno in pensione successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

In fine riteniamo opportuno concedere i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, articoli 1 e 2, a coloro che sono cessati dal servizio anteriormente all'8 marzo 1968, nonchè l'abrogazione del termine per il godimento dei benefici già fissato per il 31 dicembre 1979 e la riduzione di cinque anni del limite di età ai fini del conseguimento del diritto a pensione modificando il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Onorevoli senatori! Abbiamo brevemente riassunto i motivi politici, morali e costituzionali che ci hanno indotto a presentare il presente disegno di legge i cui oneri, come già di fatto avviene per i benefici concessi agli ex combattenti dipendenti pubblici, sono a carico del bilancio dello Stato perchè sarebbe inconcepibile farli sopportare alle gestioni previdenziali e quindi agli stessi lavoratori.

Confidiamo pertanto che i colleghi vorranno discutere e approvare sollecitamente il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

I lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quelli iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione stessa, nonchè i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, ex deportati ed internati, perseguitati politici o razziali, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una riduzione di 7 anni o, se trattasi di mutilati od invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di 10 anni del requisito minimo di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

## Art. 2.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, i requisiti di assicurazione e di contribuzione per i lavoratori indicati nel precedente articolo 1 sono ridotti di 7 anni se combattenti od assimilati e di 10 anni se mutilati o invalidi di guerra. Per i lavoratori indicati nel precedente articolo 1 il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, di cui all'articolo 9 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si intende perfezionato con l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

I benefici stabiliti nel precedente comma sono estesi ai lavoratori iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

## Art. 3.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 1, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il calcolo della misura della pensione ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, vengono computati, in aggiunta a quelli accreditati ai sensi delle norme vigenti, 7 anni se combattenti o assimilati e 10 anni se mutilati o invalidi di guerra. La retribuzione annua pensionabile, calcolata secondo le norme stabilite dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero calcolata secondo le rispettive disposizioni per i lavoratori iscritti presso casse o fondi diversi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è maggiorata del 7 per cento per i combattenti o assimilati e del 10 per cento per i mutilati o invalidi di guerra.

I lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè i lavoratori dipendenti ai quali, per effetto della facoltà di opzione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, viene liquidata la pensione secondo le norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, hanno diritto, ai fini del godimento dei benefici disposti dal precedente comma, ad una maggiorazione della pensione contributiva nella misura percentuale indicata nella tabella annessa alla presente legge, in corrispondenza del numero degli anni di contribuzione che gli interessati possono far valere all'atto del pensionamento. Ai fini di cui al comma precedente, le frazioni di anno sono computate come anno intero.

## Art. 4.

I lavoratori aventi le qualifiche indicate nel precedente articolo 1 che siano titolari di pensione, o gli eredi titolari o aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero a carico di casse o fondi

integrativi o sostitutivi della stessa, nonché a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi, possono chiedere la riliquidazione della pensione in godimento ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le pensioni riliquidate ai sensi del comma precedente hanno decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

#### Art. 5.

I benefici di cui alla presente legge sono estesi ai lavoratori iscritti a fondi di previdenza esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

#### Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estese anche ai dipendenti cessati dal servizio anteriormente all'8 marzo 1968, previa domanda da presentarsi dall'interessato o dai suoi eredi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

La limitazione « e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 », disposta dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è abrogata.

La riduzione del limite di età ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è da intendersi fissata indiscriminatamente nella misura unica pari alla metà della maggiore anzianità di anni dieci, nei confronti di tutto il personale collocato a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

**Art. 8.**

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per il primo anno, calcolato in lire 20 miliardi, si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 9.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

*Tabella di maggiorazione per le pensioni liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968.*

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (Anni) (1)	Aumento percentua- le della pensione contributiva per i combattenti ed as- similati	Aumento percentua- le della pensione contributiva per i mutilati ed invalidi di guerra
1 . . . . .	755,67 %	1109,72 %
2 . . . . .	381,35 %	560,00 %
3 . . . . .	256,57 %	376,75 %
4 . . . . .	194,18 %	285,13 %
5 . . . . .	156,75 %	230,16 %
6 . . . . .	131,80 %	193,51 %
7 . . . . .	113,97 %	167,33 %
8 . . . . .	100,60 %	147,70 %
9 . . . . .	90,21 %	132,43 %
10 . . . . .	81,89 %	120,21 %
11 . . . . .	75,08 %	110,22 %
12 . . . . .	69,41 %	101,89 %
13 . . . . .	64,61 %	94,84 %
14 . . . . .	60,50 %	88,80 %
15 . . . . .	56,93 %	83,56 %
16 . . . . .	53,81 %	78,98 %
17 . . . . .	51,06 %	74,94 %
18 . . . . .	48,61 %	71,35 %
19 . . . . .	46,42 %	68,13 %
20 . . . . .	44,45 %	65,24 %
21 . . . . .	42,67 %	62,62 %
22 . . . . .	41,05 %	60,24 %
23 . . . . .	39,57 %	58,07 %
24 . . . . .	38,22 %	56,08 %
25 . . . . .	36,97 %	54,24 %
26 . . . . .	35,82 %	52,55 %
27 . . . . .	34,75 %	50,99 %
28 . . . . .	33,76 %	49,53 %
29 . . . . .	32,84 %	48,18 %
30 . . . . .	31,98 %	46,91 %
31 . . . . .	31,17 %	42,17 %
32 . . . . .	30,42 %	37,73 %
33 . . . . .	29,71 %	33,56 %
34 . . . . .	25,89 %	29,63 %
35 . . . . .	22,30 %	25,93 %
36 . . . . .	18,90 %	22,43 %
37 . . . . .	15,69 %	19,12 %
38 . . . . .	12,64 %	15,98 %
39 . . . . .	9,75 %	13,01 %
40 ed oltre . . . . .	7,01 %	10,18 %

(1) Le frazioni di un anno vengono computate per anno intero.